|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

DECRETO 30 settembre 2021

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di

cui alla legge n. 183/1987 della riserva di efficacia per i Programmi

operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo

sociale europeo (FSE) 2014-2020. (Decreto n. 23/2021). (21A06635)

(GU n.270 del 12-11-2021)

 L'ISPETTORE GENERALE CAPO

 per i rapporti finanziari con l'Unione europea

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento

delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'

europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi

comunitari;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,

n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il

regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del

Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

 Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente

disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge

comunitaria 1994);

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto

il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia'

attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il

riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica la

determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della

quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative

cofinanziate dall'Unione europea;

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione

delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.

183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito

un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

 Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i

quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei

per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;

 Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che

prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli

altri organismi titolari degli interventi, delle risorse

precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16

aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei

relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi

spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo

stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilita' del

predetto Fondo di rotazione;

 Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2

dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il

periodo 2014-2020;

 Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo

europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo

(FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo

sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi

e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione

e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga

il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive

modificazioni e integrazioni;

 Visti gli articoli 20, 21 e 22 del suddetto regolamento (UE) n.

1303/2013 concernenti la riserva di efficacia dell'attuazione pari al

6% delle risorse destinate al FESR e al FSE per l'obiettivo

investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in forza

dei quali nel 2019 l'importo della riserva e' stato definitivamente

assegnato dalla Commissione mediante la decisione C (2019) 6200 del

20 agosto 2019, adottata a seguito della verifica di efficacia, per i

programmi e le priorita' che hanno conseguito i propri target

intermedi;

 Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo

regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo

Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e che abroga

il regolamento (CE) n. 1080/2006;

 Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo sociale europeo e

che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della

Commissione europea del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di

attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della

Commissione europea del 25 febbraio 2014 con il quale e' stato

approvato il modello per i programmi operativi nell'ambito

dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e

dell'occupazione;

 Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea

2014/99/UE del 18 febbraio 2014 che definisce l'elenco delle regioni

ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo

regionale e del Fondo sociale europeo nonche' degli Stati membri

ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il

periodo 2014-2020;

 Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea

2014/190/UE del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione annuale per

Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo

regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo

dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e

dell'occupazione e dell'obiettivo cooperazione territoriale europea,

la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della

dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione

giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonche' gli importi da

trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei Fondi

strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare

l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;

 Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al

Parlamento europeo del 30 giugno 2016 concernente l'adeguamento

tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione del Reddito

nazionale lordo (RNL) e l'adeguamento delle dotazioni per la politica

di coesione (articoli 6 e 7 del regolamento n. 1311/2013 del

Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per

periodo 2014-2020);

 Vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/1941 della Commissione

del 3 novembre 2016 che modifica la suddetta decisione di esecuzione

2014/190/UE;

 Visto il regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica il regolamento (UE) n.

1303/2013 per quanto riguarda l'ammontare delle risorse per la

coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli

impegni di bilancio per il periodo 2014-2020;

 Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la

presa d'atto dell'accordo di partenariato per la programmazione dei

Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo

adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

 Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante i

criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei,

per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio,

previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020;

 Viste le decisioni della Commissione europea, di cui alla tabella

allegata, con le quali sono stati approvati i Programmi operativi

regionali (POR) e nazionali (PON) cofinanziati dal FESR e dall'FSE

dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e

dell'occupazione, programmazione 2014-2020;

 Considerato che per i suddetti programmi e' stato gia' assicurato

il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui

alla legge n. 183/1987, al netto della riserva di efficacia, per le

annualita' dal 2014 al 2020 con i decreti direttoriali IGRUE n. 11

del 2016, n. 1 del 2017, n. 25 e n. 38 del 2018, n. 8, n. 9, n. 10 e

n. 37 del 2019, n. 20 e n. 42 del 2020, n. 1, n. 3 e n. 4 del 2021;

 Ritenuto necessario assicurare il cofinanziamento statale a carico

del Fondo di rotazione della riserva di efficacia dei Programmi

operativi FESR e FSE;

 Considerato che detto cofinanziamento statale, in base ai piani

finanziari delle decisioni vigenti di approvazione dei programmi

FESR, relativamente ai POR ammonta ad euro 301.477.317,44 e

relativamente ai PON ad euro 152.615.604,00, quindi complessivamente

ad euro 454.092.921,44;

 Considerato inoltre che, in base ai piani finanziari delle

decisioni vigenti di approvazione dei programmi FSE, relativamente ai

POR ammonta ad euro 181.154.506,27 e relativamente ai PON ad euro

118.287.199,02, quindi complessivamente ad euro 299.441.705,29;

 Considerato, pertanto, che l'onere a carico del Fondo di rotazione

a fronte FESR e FSE ammonta complessivamente ad euro 753.534.626,73;

 Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato

decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 30

settembre 2021, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87,

commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263

decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 luglio 2020, n. 77, e del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 2 marzo 2021 come prorogato dal decreto-legge 22 aprile

2021, n. 52, art. 1;

 Decreta:

 1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di

cui alla legge n. 183/1987 della riserva di efficacia di cui agli

articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 1303/2013 riportati in

premessa dei Programmi operativi che beneficiano del sostegno del

FESR e del FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, ammonta

complessivamente ad euro 753.534.626,73 cosi' come specificato nella

tabella allegata che costituisce parte integrante del presente

decreto.

 2. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla

base delle domande di pagamento inoltrate dalle amministrazioni

titolari dei programmi.

 3. Le amministrazioni interessate effettuano tutti i controlli

circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e

dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto

2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano

utilizzati entro le scadenze previste ed in conformita' alla

normativa europea e nazionale vigente.

 4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa

riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari

degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di

monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245 della legge 27

dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di

colloquio telematico.

 5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la

registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

 Roma, 30 settembre 2021

 L'Ispettore generale capo: Castaldi

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle

finanze, n. 1461

 Allegato

 [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21A0663500100010110001&dgu=2021-11-12&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-12&art.codiceRedazionale=21A06635&art.num=1&art.tiposerie=SG)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |